La presente deliberazione viene affissa il 03/04/2025 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

Provincia di Benevento

COPIA Deliberazione n. **92** del **01/04/2025** del Presidente della Provincia

Oggetto: **Ufficio del Giudice di Pace di Benevento - procedimento n. R.G. 2732/2023 vertente tra "Avv. Federico Forgione c. Provincia di Benevento - Autorizzazione per l'adesione alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **uno** del mese **aprile** alle ore **15:45** presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis.

IL PRESIDENTE

VISTA l'allegata proposta del **Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - URP e Protocollo Generale - Organi Istituzionali** e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti:
RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;
RITENUTA anche l'urgenza a provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;
VISTI:

- **il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;**
- **il D.Lgs. 267/2000;**
- **lo StatutoProvinciale;**

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l'effetto:

DELIBERA

Per i motivi espressi nella proposta e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

DI AUTORIZZARE la conciliazione giudiziale così come proposta dal Giudice Istruttore del giudizio, con la quale procedere ad una definizione bonaria della controversia promossa dall'Avv. Federico Forgione, che dispone il pagamento di complessivi € 3.807,27 giusta ordinanza del 13.03.2024 - **allegata alla presente sub 1)** per farne parte integrante e sostanziale da proporre in autorizzazione al Presidente della Provincia.

DI DARE ATTO CHE l'Avvocatura Provinciale ritiene vantaggioso ed opportuno aderire alla definizione transattiva del pendente contenzioso, giusto parere reso dal procuratore costituito Avv. Domenico Cozzolino e riassunto nella comunicazione acquisita al prot. n. 7721 del 24.03.2025.

DI DARE ATTO CHE la Provincia di Benevento procederà al pagamento dell'importo *una tantum* pattuito pari ad € 3.807,27 lordi, complessivi, omnicomprensivi e forfetari, a seguito dell'accettazione della proposta conciliativa.

DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE la conciliazione è convenuta, definita ed accettata dalle parti ad integrale tacitazione di ogni rispettiva ed a completa definizione transattiva del citato giudizio, per cui le stesse parti null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, se non l'esecuzione dell'accordo, con espressa e reciproca rinuncia alle domande, ai diritti e alle azioni.

DI DEMANDARE ogni successivo adempimento al Responsabile del Servizio Legale compresi l'impegno e liquidazione della relativa spesa a valere sul bilancio di previsione, sugli appositi interventi dedicati al rischio contenzioso nonché la sottoscrizione dell'accordo transattivo cui rimarrà sospensivamente condizionato il mandato di pagamento;

DI RENDERE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, 4° comma, D. Lgs 267/2000, data l'urgenza di provvedere.

OGGETTO:	**Ufficio del Giudice di Pace di Benevento - procedimento n. R.G. 2732/2023 vertente tra "Avv. Federico Forgione c. Provincia di Benevento - Autorizzazione per l'adesione alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.**

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO
Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - URP e Protocollo Generale - Organi Istituzionali

PREMESSO CHE:

- Con sentenza n. 218/2022 depositata il 14.07.2022, emessa dall'Uffiico del Giudice di Pace di Sant'Agata de' Goti, la Provincia di Benevento veniva condannata al pagamento in favore di --- omissis... ---, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 1.936,52 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo; per l'effetto, veniva altresì condannata al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 1.475,00 oltre IVA e CPA e spese generali al 15%, nonché spese documentate pari ad € 125,00 da corrispondere al difensore Avv. Federico Forgione dichiaratosi antistatario;
- Con Determinazione n. 2171 del 28.10.2022 veniva impegnata la somma di € 2.347,20 in favore dell'Avv. Federico Forgione, per le spese del giudizio come sopra dettagliato, e reimputata al cap. 3702.1 - imp. 579 - esercizio 2024;
- Con successiva Determinazione n. 2172 del 28.10.2022 veniva altresì impegnata e liquidata la somma di € 2.167,92 in favore della ricorrente --- omissis... ---, a titolo di risarcimento danni;
- Con nota pec del 02.11.2022, il Responsabile del Servizio Avvocatura, Avv. Giuseppe Marsicano, comunicando che le somme venivano impegnate giusta Determinazione n. 2171 del 28.10.2022, rappresentava che il pagamento delle medesime era subordinato alla produzione della fattura elettronica emessa in favore dell'Ente;
- Elasso il termine di gg. 120 dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi del D.L. 669/1996, l'Avv. Forgione, ritenendo di non dare seguito ovvero riscontro alle indicazioni fornite, procedeva in data 02.01.23 alla notifica dell' atto di precetto per la complessiva somma di € 2.538,18.
- Non avendo ricevuto alcun pagamento del precetto nei successivi gg. 10 a norma degli artt. 480 e 482 c.p.c. l'Avv. Forgione in data 17.01.23 procedeva alla notifica del pignoramento c/o terzi nei confronti della Provincia di Benevento (debitrice) nonché della Banca di Credito Popolare (terzo), per la complessiva somma stagita di € 3.807,27. La procedura in data 25.01.2023 veniva ritualmente iscritta a ruolo con R.G. 88/ 2023 Tribunale Benevento;
- Con Deliberazione Presidenziale n. 28 del 06.02.2023 veniva autorizzata la costituzione in giudizio avverso l'atto di pignoramento presso terzi dell'avv. Federico Forgione per competenze legali – opponendosi alle ragioni di controparte, anche ad ogni avversa ragione

connessa e/o incidentale, nonché riconvenzionale; all'uopo veniva conferito incarico difensivo all'Avv. Domenico Cozzolino giusta Determinazione n. 266 dell'08.02.2023;

- All'udienza del 19.09.23 fissata per l'assegnazione delle somme pignorate, la Provincia di Benevento, col ministero dell'Avv. Cozzolino, sollevava opposizione al pignoramento deducendo, sostanzialmente, che l'omesso pagamento della spese legali era da addebitarsi alla mancata produzione, da parte dell' Avv. Forgione, della fattura elettronica, in assenza della quale non sarebbe obbligata al pagamento delle somme di condanna statuite in sentenza;
- A seguito delle posizioni assunte dalle parti, riservatosi e poi sciolta la riserva con ordinanza pronunciata il 26.09.2022, il Giudice dell'Esecuzione sospendeva cautelativamente la procedura esecutiva, assegnando il termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, dinanzi al Giudice competente;
- Il procedimento in parola veniva iscritto al n. R.G. 2732/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Benevento;
- Il Giudice adito, con ordinanza del 13.03.2025, formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con cui proponeva la «*corresponsione all'attore dell'importo di euro 3.807,27 con l'obbligo a carico dell'Avv. F. Forgione di emettere la fatturazione elettronica nei confronti della Provincia di Benevento entro il termine di trenta giorni dall'emissione della presente ordinanza. Spese compensate tra le parti*».
- Con nota acquisita a prot. n. 7120 del 14.03.2025, l'Avv. Domenico Cozzolino, in riferimento al procedimento di che trattasi, trasmetteva la proposta conciliativa dal Giudice, rappresentando la convenienza e l'opportunià a definire transattivamente la controversia mediante l'accettazione delle medesima;
- Valutata l'opportunità e la convenienza per l'Ente nella ratifica ed accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. per cui la Provincia di Benevento risolverebbe la controversia *de qua* col pagamento di complessivi € 3.807,27, con contestuale compensazione delle spese di lite - evitando così l'applicazione dell'art. 91 comma 1 c.p.c. e dell'art. 96 comma 3 c.p.c., nonché l'eventuale contegno processuale assunto dalla Provincia di Benevento, negativamente valutabile come argomento di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c., che certamente porterebbe ad una maggiore condanna per l'Ente, aggravata delle spese di lite e dalla reponsabilità aggravata comminata;

DATO ATTO CHE, a seguito dell'ordinanza del 13.03.2025, si è ritenuto opportuno accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice, giusto parere di opportunità reso dal procuratore costituito Avv. Domenico Cozzolino e riassunto nella comunicazione acquisita al prot. n. 7721 del 24.03.2025;

VALUTATO CHE la definizione del contenzioso, corrispondendo le somme richieste dall'attuale creditore, all'esito della proposta conciliativa, evitano all'Ente il rischio di spese superiori, che sicuramente affronterebbe nel caso di soccombenza, rispetto a quelle che derivano dal presente atto, in particolare accettando il pagamento della somma complessiva di € 3.807,27, con contestuale compensazione delle spese di lite - evitando così l'applicazione dell'art. 91 comma 1 c.p.c. e dell'art. 96 comma 3 c.p.c., nonché l'eventuale contegno processuale assunto dalla Provincia di Benevento, negativamente valutabile come argomento di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c., che certamente porterebbe ad una maggiore condanna per l'Ente, aggravata delle spese di lite e dell'eventuale reponsabilità aggravata riconosciuta;

RICORDATO COME, in relazione alle transazioni oggetto di deliberazione presidenziale, la Corte dei Conti precisa che solo quando ricorrono ipotesi transattive che comportano il finanziamento di operazioni contrattuali in più esercizi finanziari, "*non può essere messa in dubbio*

la competenza a provvedere in capo al Consiglio comunale ai sensi dell'art 42, comma 2 lett. i) del TUEL" (delibera n. 80/PAR/2017).

RICHIAMATA la Deliberazione, n. 196 del 19 luglio 2019, Corte Conti, Sez. Giur. Reg. Lombardia, Sez. Controllo Liguria - secondo la quale: «*un ente pubblico e una società in house non godono di un arbitrio transattivo, riconoscibile ad un privato, ma devono pur sempre avere come parametro l'equilibrio di bilancio che impone una attenta e oculata valutazione delle poste in transazione»;*

RICHIAMATA la Deliberazione, n. 26/2008, Corte Conti, Sez. Giur. Reg. Lombardia, Sez. Controllo Liguria - secondo la quale: «*uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio»;*

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1908 del 20.11.2020, Consiglio di Stato, Adunanza Sezione I, per cui: «*La transazione è infatti ricostruita in dottrina come negozio a efficacia tipicamente preclusiva, che incide direttamente sui rapporti giuridici sostanziali, precludendo l'azione mercé la exceptio litis per transactionem finitae, analoga alla eccezione di giudicato»;*

RITENUTO TRATTARSI, in tal caso, di debito sorto nell'anno di competenza da nuovo titolo e come tale può trovare finanziamento negli accantonamenti del bilancio di previsione e imputazione al cap. 3702.1 della somma di € 3.807,27 del bilancio di previsione 2025/2027;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 37 del 18.12.2023 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. Approvazione definitiva";
- n. 38 del 18.12.2023 avente ad oggetto: "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva";
- n. 22 del 30.04.2024 avente ad oggetto: "Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva";

RICHIAMATE pure le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 33 del 01.02.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Definitivo (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2024-2026;
- n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 110 dell'01.07.2024 con il quale è stato conferito all'Arch. Giancarlo Corsano l'incarico dirigenziale ad interim del Settore 1 "Servizi di Staff e Supporto", con decorrenza dal 15.07.204 e fino al 30.06.2025;

VISTA la Determina n. 97 del 16.01.2025 con la quale, in attuazione dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera presidenziale n. 374 del 31.12.2024, è stato prorogato fino al 30.06.2025 l'incarico di Elevata Qualificazione relativo al Servizio Affari Generali – Segreteria Generale – Servizi Legali – URP e Protocollo Generale – Organi Istituzionali, assegnato alla dott.ssa Libera Del Grosso con determina dirigenziale n. 1560 del 25.07.2023;

VISTE le Determine n. 1614 del 02.08.2024 e n. 1732 del 23.08.2024 con le quali è stato individuato il funzionario Dott. Alfonso Abitabile, assegnato al Settore "Servizi di Staff e Supporto", quale responsabile del procedimento delle procedure afferenti l'U.O. "Servizi Legali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici dell'ente, nonché lo Statuto dell'ente in merito alle costituzioni in giudizio ex art. 23 co. 2 lettera c);

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

RESO il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

DI AUTORIZZARE la conciliazione giudiziale, con lal quale procedere ad una definizione bonaria della controversia promossa dall'Avv. Federico Forgione, che dispone il pagamento di complessivi € 3.807,27 giusta ordinanza del 13.03.2024 - **allegata alla presente sub 1)** per farne parte integrante e sostanziale da proporre in autorizzazione al Presidente della Provincia.

DI DARE ATTO CHE l'Avvocatura Provinciale ritiene vantaggioso ed opportuno aderire alla definizione transattiva del pendente contenzioso, giusto parere reso dal procuratore costituito Avv. Domenico Cozzolino e riassunto nella comunicazione acquisita al prot. n. 7721 del 24.03.2025.

DI DARE ATTO CHE la Provincia di Benevento procederà al pagamento dell'importo *una tantum* pattuito pari ad € 3.807,27 lordi, complessivi, omnicomprensivi e forfetari, a seguito dell'accettazione della proposta conciliativa.

DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE la conciliazione è convenuta, definita ed accettata dalle parti ad integrale tacitazione di ogni rispettiva ed a completa definizione transattiva del citato giudizio, per cui le stesse parti null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, se non l'esecuzione dell'accordo, con espressa e reciproca rinuncia alle domande, ai diritti e alle azioni.

DI DEMANDARE ogni successivo adempimento al Responsabile del Servizio Legale compresi l'impegno e liquidazione della relativa spesa a valere sul bilancio di previsione, sugli appositi interventi dedicati al rischio contenzioso nonché la sottoscrizione dell'accordo transattivo cui rimarrà sospensivamente condizionato il mandato di pagamento;

DI RENDERE la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, 4° comma, D. Lgs 267/2000, data l'urgenza di provvedere.

Benevento, lì 26/03/2025

Il Responsabile del Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - URP e Protocollo Generale - Organi Istituzionali
f.to Dott.ssa Libera Del Grosso

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Arch. Giancarlo Corsano

ProvinciadiBenevento

Proposta di Delibera Presidenziale N. 24 del 26/03/2025
SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO
Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - URP e Protocollo Generale - Organi Istituzionali

PARERI

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO esprime sul presente atto parere **Favorevole**, in ordine alla **regolarità tecnica,** ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 29/03/2025

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Arch. Giancarlo Corsano

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 31/03/2025

Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
f.to Dott. Armando Mongiovì

Il Dirigente
Settore Amministrativo-Finanziario
f.to Avv. Nicola Boccalone

COPIA *Deliberazione Presidente della Provincia di Benevento* n. **92** del **01/04/2025**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario Generale
f.to Nino Lombardi	**f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis**

Si attesta che:

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio online.**
- ○ è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

_____

==========

Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 01/04/2025

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

_____